

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)

DETERMINAZIONE n. 15 del 13 NOV. 2014

INPS - UFE. OO.CC. - Pervenuto il 13 NOV. 2014

Oggetto: convenzione per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento a cadenza periodica a favore dei dipendenti dell' Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Preso atto che l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, al

fine di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale a favore degli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari, che esercitano la professione in forma autonoma o associata;

Visto che l'art. 8, comma 4 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha imposto all'ENPAPI di coordinare il regime della propria Gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Preso atto che l'ENPAPI, a seguito di quanto sopra riportato, con nota prot. n. 4827/2014 del 03 marzo 2014, integrata dalle note prot. 6539/2014 del 24 marzo 2014 e prot. 12459 del 4 giugno 2014 ha richiesto all'INPS di collaborare nella programmazione di un corso a ciclicità semestrale diretto a professionalizzare e aggiornare il proprio personale dipendente;

Atteso che le materie sulle quali l'Istituto svolgerà attività didattica al fine di professionalizzare e aggiornare il personale dipendente dell'ENPAPI riguardano: totalizzazione e totalizzazione internazionale, prestazioni assistenziali della gestione separata (indennità di maternità\paternità, congedo parentale, assegno nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera), recupero crediti contributivi e attività di vigilanza;

Preso atto che l'elenco delle materia sopra riportato non ha carattere esaustivo in quanto sarà possibile valutare ulteriori emergenti esigenze formative e, previo accordo tra le Parti, ampliare le tematiche oggetto di studio secondo programmi di dettaglio che verranno successivamente definiti tra le Parti;

Considerato che l'attività di docenza, destinata alla formazione di circa dieci dipendenti ENPAPI, sarà svolta da funzionari dell'Istituto esperti nelle materie interessate - con periodicità indicativamente semestrale nell'arco dei tre anni di validità della convenzione - presso idonee strutture dotate delle necessarie risorse strumentali;

Considerato che l'attività formativa in argomento sarà svolta, a titolo oneroso;

Preso atto che per il servizio reso, l'ENPAPI si impegna a corrispondere all'INPS la somma di € 79,63 per ogni ora di docenza individuale, nonchè ulteriori due ore, per ciascun docente e per ogni giornata di formazione, a titolo di percorrenza dalla sede di lavoro al luogo di svolgimento dei corsi e, inoltre, a corrispondere l'importo equivalente del buono pasto maturato dai docenti medesimi nelle giornate di formazione;

Atteso che l'importo per ogni ora di docenza nella misura sopra indicata è stato determinato sommando il costo medio orario del funzionario che svolgerà attività didattica pari a € 28,36, l'importo dell'indennità di docenza pari a € 31,00, così come definito nel messaggio Hermes n. 38455 del 23 novembre 2005, e i costi indiretti calcolati in € 20,27;

Visto che i compensi, come sopra determinati, sono in regime di IVA e verranno liquidati dall'ENPAPI mediante bonifico dietro presentazione di fattura elettronica, giuste le disposizioni di cui al decreto del 3 aprile 2013, n. 55 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Considerato che gli importi derivanti dalla collaborazione saranno imputati sul capitolo di entrata 8E1307012 - proventi derivanti dall'attività di formazione richiesta da altre organizzazioni pubbliche e private;

Rilevato quanto disposto dall'art. 16 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra INPS e ENPAPI per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento a cadenza periodica a favore dei dipendenti dell'ENPAPI secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Commissario Straordinario
Prof. Tiziano Treu



CONVENZIONE

Per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento a cadenza periodica a favore dei dipendenti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente all'ENPAPI, "le Parti"), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, cod. Fiscale 80078750587, legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario prof. Tiziano Treu,

E

l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (di seguito denominato ENPAPI o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in Roma, via Alessandro Farnese n. 3 - codice fiscale 97151870587 - legalmente rappresentato dal Presidente dott. Mario Schiavon,

PREMESSO CHE

- l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, che esercitano l'attività in forma libero professionale;

- l'INPS e l'ENPAPI hanno già attivato precedenti rapporti di collaborazione con convenzione per il trasferimento da INPS a ENPAPI dei contributi versati a fini pensionistici dagli Infermieri e per il trasferimento dei contributi versati indebitamente a ENPAPI;
- l'articolo 8, comma 4 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha imposto all'ENPAPI l'obbligo di coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, cui sono iscritti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale;
- all'INPS è pervenuta la richiesta, da parte dell'ENPAPI, di stipulare apposita convenzione per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione aventi una periodicità indicativamente semestrale mirati ad aggiornare e professionalizzare il proprio personale dipendente;
- l'INPS reputa opportuno fornire positivo riscontro alla richiesta di ENPAPI di ricevere formazione per i propri dipendenti, al fine di assicurare agli iscritti immediatezza e correttezza nell'erogazione delle prestazioni.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha ad oggetto la progettazione e successiva erogazione di percorsi formativi da effettuarsi dall'INPS, con periodicità semestrale, a favore di dipendenti ENPAPI, nelle materie indicate al successivo art. 2.

Articolo 2

Materie oggetto del programma formativo e docenti

L'INPS svolgerà, a titolo oneroso, attività formativa in materia previdenziale, al fine di diffondere e approfondire alcune specifiche tematiche di interesse per l'ENPAPI. In particolare:

- a) totalizzazione e totalizzazione internazionale;
- b) prestazioni assistenziali della gestione separata (indennità di maternità e paternità, congedo parentale, assegno nucleo familiare, malattia, degenza ospedaliera);
- c) recupero dei crediti contributivi;
- d) attività di vigilanza.

L'elencazione soprariportata non ha, comunque, carattere di esaustività, in quanto le parti, valutate anche esigenze eventualmente emergenti nel corso del periodo di validità della Convenzione, possono con scambio di note accordarsi per lo svolgimento di attività di formazione su argomenti non esplicitamente previsti.

Gli interventi formativi, da realizzarsi secondo un programma di dettaglio che sarà definito successivamente tra le Parti firmatarie, sono destinati a circa dieci dipendenti ENPAPI.

L'attività di docenza sarà svolta da funzionari dell'Istituto esperti nelle materie oggetto dell'attività formativa. Per l'articolazione, la durata ed il numero delle giornate formative si rimanda al suddetto programma di dettaglio.

Articolo 3

Tempi e modalità di esecuzione

Gli interventi formativi si svolgeranno presso strutture idonee allo svolgimento delle attività formative, concordate con l'ENPAPI, dotate delle necessarie risorse strumentali (proiettori, computer, etc.).

Le date definitive, nonché gli orari e le sedi presso le quali verranno svolte le attività formative saranno concordate tra le Parti firmatarie con un anticipo minimo di 10 giorni lavorativi.

Gli orari degli interventi formativi saranno ricompresi nel normale orario di lavoro dei funzionari dell'INPS, preferibilmente nella fascia oraria 9:00 - 14:00, per un totale di cinque ore di docenza giornaliera.

Le attività saranno realizzate, con cadenza indicativamente semestrale, nell'arco dei tre anni di validità della presente Convenzione.

Articolo 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

Per i servizi resi, l'ENPAPI si impegna a corrispondere all'INPS la somma di € 79,63 per ogni ora di docenza individuale. Alle ore di docenza individuali, si dovranno aggiungere, per ogni giornata di formazione e per ciascun docente, due ore a titolo di percorrenza dalla sede al luogo individuato per i corsi. L'importo è comprensivo anche della predisposizione di eventuale materiale didattico, che dovrà essere duplicato e distribuito ai partecipanti a carico dell'ENPAPI.

L'ENPAPI si impegna, altresì, a corrispondere all'Istituto l'equivalente del buono pasto, pari oggi ad Euro 7 (sette), maturato dai docenti nelle giornate di formazione.

I compensi dovuti per l'erogazione di servizi legati alla formazione e l'aggiornamento professionale saranno in regime IVA.

L'INPS, ai fini dell'incasso delle somme dovute, comunicherà il conto corrente presso cui effettuare i bonifici relativi alla prestazioni rese.

L'INPS, per la liquidazione di quanto dovuto, invierà all'ENPAPI, con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. nonché dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, relativa fattura con l'indicazione dell'ammontare dei compensi e dei rimborsi dovuti che saranno specificati e documentati analiticamente.

L'ENPAPI provvederà a versare quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario.

Nelle disposizioni di versamento l'ENPAPI indicherà:

- i propri dati identificativi;
- il codice della causale di versamento e gli estremi della fattura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica.

Articolo 5

Risultati conseguiti

Le Parti possono promuovere i risultati conseguiti dalla collaborazione prevista nel presente accordo nell'ambito delle rispettive iniziative di comunicazione.

Articolo 6

Durata

L'accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione e avrà durata triennale.

Le Parti sottoscrittenti si impegnano ad esaminare congiuntamente ogni problematica dovesse insorgere durante lo svolgimento della collaborazione.

Articolo 7

Rinvii

Per quanto non espressamente regolato nel presente accordo, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile.

Per l'INPS*

Per l'ENPAPI*

**Sottoscrizione con firma digitale*